

DELIBERA N. 213 /10/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ L'INFORMATORE
S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE
"TELENOSTRA") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL'ART. 38, COMMA 7, D.LGS. 177/05**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 85/10/DICAM - PROC. 2159/ZD, datato 10 giugno 2010 e notificato in data 25 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 7, d.lgs. 177 del 2005 nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 24 e 25 febbraio 2010; in particolare, come segnalato (prot. n. 28662) in data 10 maggio 2010 dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria, si è contestato all'emittente televisiva sopra menzionata la trasmissione di messaggi pubblicitari e televendite eccedenti il previsto limite del 40 per cento del tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicata alla pubblicità, pari specificatamente al 42,63% e al 42,90%", nelle giornate di programmazione televisiva del 24 e del 25 febbraio 2010;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 47036) pervenuta in data 27 luglio 2010, nonché in sede di audizione in data 1 luglio 2010, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero, in subordine, l'irrogazione della sanzione minima prevista, ha

specificato che nel periodo interessato dalla contestazione di cui sopra e coincidente con il passaggio dall'analogico al digitale si sono accentuate le disfunzioni tecnologiche del relativo software. In particolare, l'affollamento pubblicitario è stato determinato dal recupero di spazi pubblicitari rispetto a periodi precedenti in cui, a causa della mancata stabilizzazione della frequenza, si sono verificate continue interruzioni della programmazione televisiva. Per il futuro, il problema relativo all'affollamento pubblicitario in esame tenderà a non verificarsi a causa della disdetta dei contratti pubblicitari in linea con il trend nazionale di un crollo dei ricavi pari al 25% a livello nazionale. La parte ritiene, inoltre, che lo sfioramento pari al 2% dei limiti di affollamento pubblicitario giornaliero rientra nella concentrazione della diffusione della pubblicità a cui siamo stati costretti per compensare la mancata messa in onda dovuta alle disfunzioni di cui sopra. La parte chiede, infine, la riunione di procedimenti sanzionatori nn. 2153/ZD, 2154/ZD, 2155/ZD, 2156/ZD, 2157/ZD, 2158/ZD, 2159/ZD e 2160/ZD; con la memoria difensiva sopra menzionata, la parte sostiene che lo sfioramento del 2,63% rispetto al tetto massimo del 40% previsto dalla legge è stato determinato da *“errori nel computo materiale del palinsesto o”* da *“interruzioni di segnale avvenute nel corso del periodo analizzato. Il software di messa in onda prevede un blocco automatico basato sulla durata dei singoli file che rispetti il tetto previsto per legge, per cui è impossibile che si realizzino sforamenti, in quanto qualunque file eccedente il tetto di legge non viene messo in onda. Ad oggi la scrivente società ha eseguito controlli sull'efficacia di questo meccanismo software e nessuna anomalia si è evidenziata”*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto:

- considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; tra l'altro, è l'emittente televisiva stessa a riconoscere *“lo sfioramento del 2,63% rispetto al tetto massimo del 40% previsto dalla legge”*; l'errore nel caso di specie, come riferito dall'emittente televisiva Telenostra, considerata anche la rilevazione della violazione suddetta nel corso di due giornate di programmazione televisiva e, quindi, la frequenza con cui lo sfioramento nella trasmissione di pubblicità oltre il limite stabilito dall'art. 38, comma 7 citato si è verificato, non è da considerarsi scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dall'emittente televisiva Telenostra;
- il riferimento alle difficoltà tecniche connesse al passaggio dall'analogico al digitale che avrebbero comportato disfunzione al software e, quindi, alla messa in onda di messaggi pubblicitari diffusi oltre il limite percentuale stabilita dalla norma di legge, è generico, assurge a mera affermazione di principio non supportata da idonea e specifica documentazione da cui desumere quanto asserito dall'emittente televisiva Telenostra, anche perché la società concessionaria è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;
- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;
- riguardo alla richiesta di riunire i procedimenti nn. 2153/ZD, 2154/ZD, 2155/ZD, 2156/ZD, 2157/ZD, 2158/ZD, 2159/ZD e 2160/ZD, una volta avviati con relativo atto di contestazione, si osserva che, al di là della mancanza di unitarietà delle condotte tenute dall'emittente televisiva Telenostra, già distintamente rilevate dalla Guardia di Finanza con la relazione sopra menzionata, la riunione dei successivi atti di contestazione esula dall'ambito di applicazione del *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”* e, in particolare, dell'art. 4, comma 4, delibera n. 136/06/CONS, che, riferito specificatamente al solo esercizio dell'attività preistruttoria, recita: *“il direttore competente [...] può riunire le denunce suscettibili di essere verificate congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria”*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 7, d.lgs. 177 del 2005 nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 24 e 25 febbraio 2010 oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari e televendite in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite giornaliero percentuale non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

quantunque la società in questione abbia sostenuto l'essersi verificate difficoltà tecniche connesse al passaggio dall'analogico al digitale che avrebbero, tali da comportare disfunzione al software e, quindi, alla messa in onda di messaggi pubblicitari diffusi e televendite oltre il limite percentuale stabilita dalla norma di legge e che "...ha eseguito controlli sull'efficacia di questo meccanismo software e nessuna anomalia si è evidenziata", tuttavia non risulta effettivamente documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare le conseguenze della violazione in questione, anche perché la società concessionaria è sempre tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per i giorni (n. 2) oggetto di rilevazione della violazione della disposizione contenuta nell' art. 38, comma 7, d.lgs. 177 del 2005 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 7, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47 di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilaseicentasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 213/10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 213/10/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 5 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola